

REGOLAMENTO (CE) N. 880/98 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1998

che istituisce metodi di riferimento per la determinazione del contenuto in acqua, solidi magri e materie grasse del burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1854/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/98⁽⁴⁾, stabilisce un elenco di metodi di riferimento da applicarsi per l'analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel quadro dell'organizzazione comune di mercato;

considerando che i metodi di riferimento accettati sul piano internazionale per la determinazione del contenuto in acqua, solidi magri e materie grasse del burro, ai quali si fa riferimento in tale elenco, non sono stati convalidati; che pertanto non sono disponibili informazioni sulla variazione interlaboratorio dei risultati analitici;

considerando che i metodi hanno dovuto essere modificati per facilitarne l'applicazione;

considerando che i metodi sono stati convalidati secondo le norme stabilite sul piano internazionale;

considerando che i metodi convalidati debbono essere applicati come metodi di riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il metodo di analisi descritto nell'allegato I deve essere applicato come metodo di riferimento per la determinazione del contenuto in acqua del burro.
2. Il metodo di analisi descritto nell'allegato II deve essere applicato come metodo di riferimento per la determinazione del contenuto in solidi magri del burro.
3. Il metodo di analisi descritto nell'allegato III deve essere applicato come metodo di riferimento per la determinazione del contenuto in materie grasse del burro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore quattro settimane dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 246 del 27. 9. 1996, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 103 del 3. 4. 1998, pag. 8.